



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Numero 39 del 25/03/2020

Settore Tecnico Manutentivo

Viabilita'

Oggetto:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per la sanificazione delle strade cittadine

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE il 25/03/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL DIRIGENTE

premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 762 del 23/03/2020 è stata affidata alla ditta Nuova Prima s.r.l., il servizio di sanificazione e disinfezione delle strade cittadine per un totale di massimo otto interventi da effettuare una volta alla settimana preferibilmente sempre negli stessi giorni e che la ditta San Germano SPA tre volte a settimana effettuerà un intervento di sanificazione a vapore;

preso atto che per lo svolgimento dell'intervento di sanificazione delle strade cittadine da effettuarsi con getto forzato di vapore, si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 nei giorni di venerdì 27/03, sabato 28/03, lunedì 30/03, martedì 31/03 e mercoledì 01/04. Per la disinfezione Virus/batterica mediante umidificazione delle strade cittadine, da effettuarsi nelle ore notturne, si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 22:00 di mercoledì 01/04 alle ore 22:00 di giovedì 02/04, nelle strade di seguito elencate:

- a) Via San Leonardo - dall'intersezione con la via Marghine all'intersezione con la via Della Regione;
- b) Via Cattaneo - dall'intersezione con la via Canepa all'ingresso con il negozio Bricofer;
- c) Corso Colombo - dall'intersezione con la via Gioia all'intersezione con la via Pacinotti;
- d) Piazza Q. Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;
- e) Via Gramsci - dall'intersezione con la Piazza Q. Sella all'intersezione con la via Roma;
- f) Via Roma - dall'intersezione con la via Gramsci all'intersezione con la via Baudi di Vesme;
- g) Via Garibaldi - dall'intersezione con la Piazza Q. Sella all'intersezione con la via Antas;
- h) Via Veneto - dall'intersezione con la Piazza Mercato all'intersezione con la via XX Settembre;
- i) Via XX Settembre - dall'intersezione con la via Roma all'intersezione con la via Garibaldi;
- l) Via Oristano - dall'intersezione con la via XXC Settembre all'intersezione con la via Diana;
- m) Via Diana - dall'intersezione con la via Oristano all'intersezione con la via Gramsci;
- n) Via Isonzo - dall'intersezione con la via Asproni all'intersezione con la via Indipendenza;
- o) Via Asproni - dall'intersezione con la via Roma all'intersezione con la via Gorizia;
- p) Via Gorizia - dall'intersezione con la via Asproni all'intersezione con la via Piave;
- q) Via Antas - dall'intersezione con la via Garibaldi all'intersezione con la via Valverde;
- r) Via Valverde - dall'intersezione con la Piazza Q. Sella all'intersezione con la via Antas;
- s) Via Indipendenza - dall'intersezione con la via Veneto all'intersezione con la via Isonzo;
- t) Via Argentaria – parcheggi uffici comunali e provinciali;
- u) Via Pacinotti - dall'intersezione con la via Metalla all'intersezione con la via Di Vittorio;
- v) Via Pintus - dall'intersezione con la via Cattaneo all'intersezione con la via Goldoni;
- w) Via Modena - dall'intersezione con la via Cremona all'intersezione con la via Fiume;
- z) Via Venezia - dall'intersezione con la via Genova all'intersezione con la via Argentaria;

Visti

- 1) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio*

nazionale”;

- 2) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'08.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;*
- 3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'09.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 9 marzo 2020 con riferimento all'estensione, all'intero territorio nazionale, delle misure previste all'articolo 1 del D.P.C.M dell'08.03 2020;

viste le ordinanze n. 4 dell'8 marzo 2020 e n. 5 del 09 marzo 2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nel territorio regionale della Sardegna, nonché la nota esplicativa dell'ordinanza n. 5/2020, emanata dal Presidente della Regione Sardegna con nota, prot. 2593 del 10.03.2020;

viste, altresì, le ulteriori ordinanze numeri 6, 7, 8 e 9/2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID –19;

dato atto dell'evolversi della situazione contingente, a livello nazionale e regionale, nonché locale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

preso atto altresì della vigenza di obblighi e divieti più stringenti previsti con il suddetto D.P.C.M 11 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale;

acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale;

ritenuto pertanto necessario provvedere adottando, per motivi di sicurezza ed interesse pubblico, idonei provvedimenti di regolazione della circolazione stradale;

visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 01 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell'Ente.

ORDINA

per le motivazioni espresse, per lo svolgimento dell'intervento di sanificazione delle strade cittadine da effettuarsi con getto forzato di vapore l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 nei giorni di venerdì 27/03, sabato 28/03, lunedì 30/03, martedì 31/03 e mercoledì 01/04. Per la sanificazione delle strade cittadine da effettuarsi con disinfezione Virus/batterica mediante umidificazione, si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 22:00 di mercoledì 01/04 alle ore 22:00 di giovedì 02/04,

nelle strade di seguito elencate:

- a) Via San Leonardo - dall'intersezione con la via Marghine all'intersezione con la via Della Regione;
- b) Via Cattaneo - dall'intersezione con la via Pintus all'ingresso con il negozio Bricofer;
- c) Corso Colombo - dall'intersezione con la via Gioia all'intersezione con la via Pacinotti;
- d) Piazza Q. Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;
- e) Via Gramsci - dall'intersezione con la Piazza Q. Sella all'intersezione con la via Roma;
- f) Via Roma - dall'intersezione con la via Gramsci all'intersezione con la via Baudi di Vesme;
- g) Via Garibaldi - dall'intersezione con la Piazza Q. Sella all'intersezione con la via Antas;
- h) Via Veneto - dall'intersezione con la Piazza Mercato all'intersezione con la via XX Settembre;
- i) Via XX Settembre - dall'intersezione con la via Roma all'intersezione con la via Garibaldi;
- l) Via Oristano - dall'intersezione con la via XXC Settembre all'intersezione con la via Diana;
- m) Via Diana - dall'intersezione con la via Oristano all'intersezione con la via Gramsci;
- n) Via Isonzo - dall'intersezione con la via Asproni all'intersezione con la via Indipendenza;
- o) Via Asproni - dall'intersezione con la via Roma all'intersezione con la via Gorizia;
- p) Via Gorizia - dall'intersezione con la via Asproni all'intersezione con la via Piave;
- q) Via Antas - dall'intersezione con la via Garibaldi all'intersezione con la via Valverde;
- r) Via Valverde - dall'intersezione con la Piazza Q. Sella all'intersezione con la via Antas;
- s) Via Indipendenza - dall'intersezione con la via Veneto all'intersezione con la via Isonzo;
- t) Via Argentaria – parcheggi uffici comunali e provinciali;
- u) Via Pacinotti - dall'intersezione con la via Metalla all'intersezione con la via Di Vittorio;
- v) Via Pintus - dall'intersezione con la via Cattaneo all'intersezione con la via Goldoni;
- w) Via Modena - dall'intersezione con la via Cremona all'intersezione con la via Fiume;
- z) Via Venezia - dall'intersezione con la via Genova all'intersezione con la via Argentaria;

PRESCRIVE

che, a cura dell'ufficio viabilità e traffico, venga collocata la prescritta segnaletica verticale e occultata quella in contrasto.

Che vengano avvisati i residenti che dopo la disinfezione Virus/batterica mediante umidificazione, per almeno 12 ore non potranno transitare nelle zone trattate gli animali domestici;

DISPONE

che la presente ordinanza venga inviata all'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), affinché provveda alla sua:

pubblicazione presso l'Albo del Comune;

al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza sulla corretta esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);

all'ARST Sardegna via Posada n° 8, 09122 Cagliari (arst@arst.sardegna.it);

all'Azienda Tutela Salute Sardegna, via Dalmazia, 09013 Carbonia (CI) (protocollo@pec.aslcarbonia.it);

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Viale Marconi, Cagliari (CA); (com.cagliari@cert.vigilfuoco.it);

trasmissione, per doverosa conoscenza:

al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it);

al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);

alla Tenenza della Guardia di Finanza, viale Fra Ignazio, 09016 Iglesias (ca1110000@pec.gdf.it);

al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, via Canepa, 09016 Iglesias
(cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it); (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it);

INFORMA

gli interessati che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:

ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e al Comune di Iglesias (articolo 74, comma 1, del DPR 16 dicembre 1992, n°495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

Il Dirigente

Dott. Ing. Pierluigi Castiglione